

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

## XLVII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1961

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Riordinamento del Corpo del Genio aeronautico ( <i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ). (3147) . . . . .	403
PRESIDENTE . . . . .	403, 404, 406
CUTTITTA . . . . .	403
GUADALUPI . . . . .	404
BUFFONE, <i>Relatore</i> . . . . .	405
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	406
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Proroga del termine fissato dalle leggi 23 marzo 1958, n. 291 e 30 aprile 1959, n. 285, per la utilizzazione dei materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza. (3160) . . . . .	406
PRESIDENTE . . . . .	406, 407, 408
BUFFONE, <i>Relatore</i> . . . . .	406
GUADALUPI . . . . .	407
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	408
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
RUSSO SPENA: Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ( <i>Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ). (2049-B). . . . .	408
PRESIDENTE . . . . .	408, 409

	PAG.
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .	408
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	409
GUADALUPI . . . . .	409
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	410

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del Corpo del genio aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3147).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3147 concernente il riordinamento del corpo del genio aeronautico. Come è noto, il testo portato all'esame della nostra Commissione è già stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Continua la discussione generale, già iniziata nella passata seduta.

CUTTITTA. Onorevoli colleghi, signor presidente. Dichiaro subito che sono contrario a questo disegno di legge, perché mi è sembrato di rilevare in esso delle imperfezioni che possono avere delle gravi conseguenze nei confronti della carriera degli ufficiali inferiori.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1961

Infatti, il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede praticamente che il numero dei tenenti colonnelli del ruolo ingegneri da promuovere annualmente venga raddoppiato rispetto alla nostra attuale legge (potrei dire la vostra, perché sono stato il solo a non approvare il disegno di legge sull'avanzamento in quanto prevedeva tutti gli inconvenienti che si sarebbero verificati e le proposte di legge che continuamente vengono presentate per ovviare ai numerosi inconvenienti che essa ha creato). Infatti, secondo la infausta legge ora vigente, il numero dei tenenti colonnelli da promuovere annualmente è alternativamente di due e di tre, con una media annua di due e mezzo; mentre col disegno di legge sottoposto al nostro esame se ne dovrebbero promuovere alternativamente un anno 5 ed un anno 6, con una media quindi di 5 e mezzo per anno, cioè più del doppio della media attuale. Questo porta ad un acceleramento di carriera dei tenenti colonnelli, ma danneggia enormemente i capitani e gli altri ufficiali subalterni.

Questi, infatti, sono rimasti, secondo quanto prevede il nuovo disegno di legge, ancorati alla aliquota prevista dalla legge ora vigente, o poco più. La vecchia legge (la chiamo vecchia perché è decrepita, pur essendo del 1957) prevede per gli ingegneri del genio aeronautico 8 promozioni annuali dal grado di capitano a quello di maggiore; il provvedimento in esame porta tale numero a 9, 10 con un lieve aumento che scompare di fronte all'aliquota doppia che si vorrebbe varare per il grado di tenente colonnello.

E citerò subito una conseguenza deleteria — ed assolutamente a mio avviso inaccettabile — di questa disposizione, qualora essa venisse approvata. Se prendiamo un giovane laureato che inizi la carriera nel ruolo ingegneri all'età minima di 24 anni necessaria per conseguire la laurea, tenendo conto che i subalterni in ruolo sono 206 (120 capitani più 86 tenenti) e che le promozioni a maggiore avvengono nella media di 9 e mezzo unità all'anno (un anno 9 e un anno 10 secondo il nuovo disegno di legge), ne conseguirà che il giovane sottotenente del ruolo ingegneri entrato in carriera a 25 anni dovrà attendere circa 22 anni per passare al grado di maggiore.

Nota per inciso che in base alla legge Pitzalis, un ingegnere che inizi la carriera nell'Amministrazione dei lavori pubblici, dopo tre anni raggiunge il grado equiparato a quello di maggiore nell'amministrazione militare.

Ma i guai del nostro giovane, giunto a 47 anni prima di passare maggiore, non sono

finiti perché per passare da maggiore a tenente colonnello ve ne sono altri: i tenenti colonnelli in ruolo sono 70 ed i maggiori 80, in totale 150. Ora i candidati alla promozione a colonnello possono essere considerati in un ruolo unico, come gli ufficiali subalterni per la promozione a maggiore. Considerando le promozioni da tenente colonnello a colonnello nella misura di 9, 5 all'anno — come si è detto prima — occorrono altri 16 anni perché il nostro maggiore quarantasettenne raggiunga il grado di colonnello; il che significa, praticamente, che un giovane entrato con tanto di laurea nella carriera del ruolo ingegneri a 25 anni non arriva alla promozione a colonnello.

Il risultato pratico di questo sbalorditivo disegno di legge è quello di aver bloccato per sempre la promozione a colonnello agli ufficiali subalterni che sono in servizio in questo momento; e i risultati non si sono fatti attendere perché il disegno di legge è noto negli ambienti degli ufficiali dell'aeronautica ed ha provocato già degli esodi: mi è stato riferito che per la parte meteorologica v'era un solo ufficiale ingegnere ed ha presentato le dimissioni.

Questa è la situazione, mentre abbiamo osservato che i concorsi per entrare nel ruolo ingegneri dell'aeronautica scarseggiano di candidati, perché, evidentemente, un giovane che consegue la laurea in ingegneria, preferisce dedicarsi alla libera professione o cercare un impiego nell'amministrazione civile dello Stato dove, per effetto della legge Pitzalis, dopo tre anni consegue il grado parificato a quello di maggiore dell'amministrazione militare.

In coscienza, quindi, non mi sento di dare la mia approvazione a codesto disegno di legge. Ho preparato in proposito degli emendamenti, intesi anche a raddoppiare l'aliquota delle promozioni da capitano a maggiore, in modo che il giovane ingegnere di cui al mio esempio, anziché ventidue anni debba attendere soltanto undici anni per la promozione a questo grado: mentre approvando il disegno di legge, così com'è pervenuto alla nostra Commissione, noi saremmo colpevoli di aver chiuso, bloccato inesorabilmente, la carriera degli ufficiali inferiori del ruolo ingegneri dell'aeronautica.

**PRESIDENTE.** Una osservazione di carattere generale: gli emendamenti debbono essere presentati almeno un giorno prima della discussione, e vorrei pregare gli onorevoli colleghi di attenersi a questa norma.

**GUÁDALUPI.** Vorrei proporre in alternativa due questioni: una di carattere generale

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1961

ed un'altra — se fosse respinta la prima — di carattere subordinato.

Anche a me pare che dopo le ferie estive questo provvedimento ritorni al nostro esame nelle medesime condizioni in cui si trovava nella seduta del 22 luglio, in cui fu da noi iniziata la discussione. L'unica variante sarebbe costituita dal fatto che alcuni onorevoli colleghi hanno già manifestato le loro tendenze ed hanno già fatto le loro osservazioni che si sono concretate nella presentazione di emendamenti formali al disegno di legge.

Noi, però, in quella circostanza, a seguito degli interventi particolarmente interessanti — ed in gran parte da me condivisi — dell'onorevole Veronesi e successivamente anche degli onorevoli Messe e Romualdi ascoltammo una dichiarazione sospensiva da parte dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa; sospensiva nel senso che, in quelle circostanze, il Sottosegretario si dichiarò pronto a contestare alcune osservazioni formali fatte dagli onorevoli colleghi, osservando tuttavia che — siccome si era adombrato il sospetto che il Governo intendesse varare alla chetichella il provvedimento — riteneva opportuno rimettersi alle decisioni della Commissione.

Di fatto oggi, signor Presidente, anche in relazione a quanto ella ebbe a dichiarare a conclusione di quella seduta, noi ci troviamo quasi nelle medesime condizioni di allora; perché rispetto alle osservazioni fatte non sappiamo se il Governo accetti la richiesta di sospensiva o di rinvio così ampiamente motivata da quei colleghi — e oggi anche dal collega onorevole Cuttitta — oppure se esso oggi ritenga di essere sufficientemente in grado — oggi meglio del 21 luglio — di avanzare le sue controservazioni e controproposte.

Così stando le cose, propongo formalmente di rinviare l'ulteriore discussione del provvedimento in attesa che il Governo ci faccia conoscere le sue osservazioni in merito agli emendamenti presentati.

Ove, però, il Governo fosse in grado di rispondere a queste osservazioni, dal momento che la materia è delicata ed investe aspetti tecnici dei quali unico responsabile resta il Parlamento e la Commissione legislativa, penso che l'esame dovrebbe proseguire in sede ben diversa da quella attuale, perché l'articolazione più formale, più precisa di un provvedimento dell'ampiezza di questo ha bisogno anche di una più approfondita discussione che non altrimenti potrebbe farsi, ed è questa mia una tesi subordinata, che a mezzo di un comitato ristretto in cui sia, come

sempre, anche rappresentato il Governo e il Ministero della difesa.

Ritengo, però, che prima di arrivare a questa alternativa, a questa subordinata, sia necessario sentire se il provvedimento è mantenuto da parte del Governo, perché tale mantenimento potrebbe anche significare la conferma di una politica militare rispetto ai tempi nuovi ed alle nuove esigenze; rispetto alle modifiche che la società e il mondo stesso giovanile stanno subendo in quest'epoca. Perché il punto più interessante sul quale il mio gruppo ed io siamo d'accordo con l'onorevole Veronesi è questo: vedere come l'amministrazione militare della difesa, e quindi dello Stato, si premura della tutela dei suoi interessi e dei suoi doveri rispetto alla gioventù, rispetto alla società, rispetto a quelle forze che devono trovare non uno sfogo qualunque ma un ingresso libero ed intelligente nella società stessa.

Non si è risposto fino a questo momento dal Governo al quesito che è stato avanzato dall'onorevole Veronesi, cioè fino a qual punto i tecnici, i geometri, gli ingegneri sono disposti ad entrare nell'amministrazione militare. Non ci è stato detto se è esatta quella osservazione che egli faceva sulla gravità delle rinunce e delle fughe, che se confermate, ci mostrerebbero un problema di estrema gravità, e dal punto di vista tecnico-militare e da quello sociale.

Di conseguenza se vogliamo sforzarci di fare il nostro dovere, a mio giudizio, dovremmo prima appurare la verità di queste osservazioni e poi, successivamente, passare ad approvare, dopo aver nominato una commissione ristretta di studio, il provvedimento.

**BUFFONE, Relatore.** Sono favorevole alla proposta di sospensiva, che mi pare sia pienamente giustificata anche in seguito a quanto ha detto l'onorevole Cuttitta.

Tuttavia, penso che non si possa essere così catastrofici con una legge che prevede un riordinamento: essa ha dei lati buoni e dei lati negativi — se come lato negativo si può considerare un aspetto che investe determinati gradi —.

La situazione è questa: il disegno di legge nel suo complesso è indispensabile per il riordinamento del genio aeronautico, e sono maturi i tempi perché si faccia qualche cosa in ordine a questo problema. Le perplessità che sono insorte e che si riferiscono alla circolare diffusa da parte degli interessati, concernono le aliquote delle promozioni da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello, e sono ancorate al vecchio schema.

Ma qui v'è qualcosa da chiarire: ecco perché è indispensabile che ci vediamo in Comitato perché questo provvedimento possa essere definito sollecitamente dato che prevede anche — tra l'altro — l'ammissione all'Accademia dei giovani che vogliono proseguire gli studi e non hanno mezzi. L'onorevole Cuttitta dice che si viene a creare una situazione veramente anomala con le promozioni al vertice, che bloccano le promozioni nei gradi intermedi. Si tratterà, quindi, con molta probabilità, di vedere cosa si può fare. Non mi sentirei di proporre una diminuzione di promozioni al vertice per dare la possibilità a capitani e maggiori di procedere più speditamente verso il grado di colonnello. Noi sosteniamo che la scarsa affluenza di giovani nella carriera aeronautica è motivata dal fatto che per essi non si prevedono delle carriere eccezionali: immaginiamo cosa accadrebbe se si limitassero le promozioni al vertice! Si tratta, quindi, di vedere cosa è possibile fare per promozioni da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello.

Poiché il provvedimento prevede anche un certo miglioramento economico, confermo che sarebbe utile riunirci in comitato ristretto, raccogliendo, anzitutto, gli emendamenti idonei, da qualsiasi parte essi provengano, in modo che Commissari, Governo e Relatore possano opportunamente studiarli e passare alla elaborazione di un testo unico che ci porti alla sollecita approvazione della legge che — ripeto — è indispensabile per la buona funzionalità e lo sviluppo di un organismo particolarmente delicato.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Aderisco a tutte le considerazioni fatte dall'onorevole Relatore e prendo atto dell'annuncio e dell'avvenuta presentazione di emendamenti.

In relazione a quelle che sono le discussioni in ordine al funzionamento di questo comitato che deve rielaborare il testo e portare le sue conclusioni dinanzi alla Commissione, vorrei raccomandare non solo la massima urgenza nella consegna degli emendamenti, ma anche la massima sollecitudine nel concludere i lavori del Comitato. La legge è molto attesa: si tratta di una legge di riordinamento che fra l'altro contiene delle norme che attengono alle ammissioni all'Accademia aeronautica per la soluzione del problema dell'equiparazione fra l'Accademia aeronautica e quella della Marina.

Non entro nel merito del provvedimento perché sarebbe inutile in questa sede, dovendo noi esaminare in prosieguo gli emen-

damenti. Ne parleremo, in sede di comitato ristretto, alla proposta costituzione del quale il Governo aderisce.

PRESIDENTE. Essendo la Commissione ed il Governo d'accordo sulla nomina di un Comitato ristretto, dispongo che esso sia presieduto dal Vice Presidente Corona Giacomo. Ho chiamato a farne parte, oltre l'onorevole Corona ed il Relatore onorevole Buffone, anche i colleghi onorevoli Veronesi, Cuttitta, Lenoci, Boldrini, Messe e Romualdi.

Invito formalmente a presentare entro oggi gli emendamenti. La prima seduta del Comitato ristretto è fissata per venerdì 6 corrente alle ore 12.

La discussione del disegno di legge n. 3147 si intende, pertanto, rinviata.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato dalle leggi 23 marzo 1958, n. 291, e 30 aprile 1959, n. 285, per la utilizzazione dei materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza (3160).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3160 concernente la proroga del termine fissato dalle leggi 23 marzo 1958, n. 291, e 30 aprile 1959, n. 285, per la utilizzazione di materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

Nell'assenza del Relatore designato, onorevole Fornale, prego l'onorevole Buffone di riferire in merito al disegno di legge.

BUFFONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La legge 23 marzo 1958, n. 291, ha prorogato fino al 30 giugno 1961 le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

Ugualmente fino al 30 giugno 1961 la legge 30 aprile 1959, n. 285, ha prorogato il termine fissato dalla legge 17 aprile 1957, n. 287, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali

destinati ai collegamenti radio telegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Le cennate leggi furono giustificate dalla necessità di disporre di un mezzo appropriato per poter provvedere a sostituire nella maniera più pratica ed anche economica materiali non più rispondenti alle esigenze di impiego con altri dotati dei più moderni perfezionamenti. Invero buona parte dei mezzi in dotazione, pur essendo superati rispetto alle esigenze delle varie Amministrazioni interessate, erano e sono suscettibili di proficua utilizzazione nel campo civile, onde la possibilità di convenienti permuta o vendite a prezzi vantaggiosi. Né è da trascurare l'economia che si è potuta realizzare sulle spese di manutenzione con la rapida sostituzione dei materiali usati.

Tenuto conto dei favorevoli risultati conseguiti, appare opportuno disporre la proroga dell'efficacia delle leggi sopra citate almeno per altri tre anni, e ciò anche in vista della considerazione che la materia potrà trovare nelle elaborande nuove norme di contabilità di Stato.

Viene inoltre previsto che le norme relative alla utilizzazione dei materiali appartenenti all'Amministrazione militare sono estese per il suddetto periodo ai corrispondenti materiali appartenenti al Corpo della guardia di finanza.

La relazione che accompagna il disegno di legge, onorevoli colleghi, è chiara ed abbastanza efficace per consentirmi di proporre l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

**GUADALUPI.** Noi saremmo senz'altro favorevoli all'approvazione del provvedimento se avessimo la garanzia giuridica di un parere favorevole da parte della Commissione Affari costituzionali.

Questo perché la materia relativa alla contabilità generale dello Stato è in sede di revisione — se non vado errato — davanti al Senato con un apposito disegno di legge. È una materia piuttosto complessa che va riordinata, e certamente in questa operazione si terrà conto di queste economie, di queste possibilità finora offerte con l'utilizzo di tutto il materiale che risulta, comunque, consumato nel campo civile.

Vorrei sapere se questa proroga di efficacia per altri tre anni delle precedenti leggi abbia avuto od intenda avere il parere favorevole della Commissione Affari costituzionali, per-

ché mentre dal contesto si ricaverebbe che il provvedimento è normale e di poco conto, di fatto esso viene ad incidere su quelle che sono le gestioni stesse della pubblica amministrazione, gestioni che sono già state riconosciute come affatto bene regolate secondo le nostre esigenze.

Nell'ipotesi in cui fosse approvata dalla Commissione, mi permetterei fare una osservazione di stile. Non sono d'accordo con l'emendamento sostitutivo già datovi in visione. Non è possibile fare una legge per richiamarne in vigore un'altra. Noi dobbiamo affermare un principio: «...sono prorogate le norme»: ma il richiamare in vigore non costituisce né felice espressione né precisa indicazione.

Stando così le cose, vorrei domandare all'onorevole Presidente se esiste un parere della Commissione Affari costituzionali, in pendenza di una norma generale di revisione integrale delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda l'ultima osservazione, credo non sia necessario chiedere il parere della Commissione Affari costituzionali; almeno così è stato ritenuto dalla Presidenza della Camera. Anche se la legge sulla contabilità generale dello Stato fosse — come auspicabile — riformata, fino a questo momento è sempre possibile approvare una proroga secondo la legge attuale. Non credo, pertanto, che il parere della Commissione Affari costituzionali sia indispensabile.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È prorogato al 30 giugno 1964 il termine fissato dalla legge 23 marzo 1958, n. 291, per l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza e dalla legge 30 aprile 1959, n. 285, per l'utilizzazione dei materiali dei servizi automobilistici e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.

Le norme per l'utilizzazione dei materiali suddetti sono estese per il periodo previsto nel precedente comma ai materiali di casermaggio ed ai beni mobili del Corpo della guardia di finanza ».

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1961

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo il seguente nuovo testo sostitutivo del primo comma, che sostanzialmente ricalca il precedente, mentre formalmente indica con maggiore precisione le norme di legge richiamate in vigore:

« Le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza nonché le disposizioni della legge 17 aprile 1957, n. 287, concernente l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistico e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza sono richiamate in vigore fino al 30 giugno 1964 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il primo comma dell'articolo unico nel nuovo testo proposto dal Governo.

(*E approvato*).

Avverto che il secondo comma non subisce modificazioni e che, pertanto, l'articolo unico rimane così redatto:

« Le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali ed aeronautici, appartenenti alla Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza nonché le disposizioni della legge 17 aprile 1957, n. 287, concernente l'utilizzazione dei materiali dei servizi automotociclistico e di naviglio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei materiali destinati ai collegamenti radiotelegrafici, telegrafici e telefonici dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, sono richiamate in vigore fino al 30 giugno 1964.

Le norme per l'utilizzazione dei materiali suddetti sono estese per il periodo previsto nel precedente comma ai materiali di caser-

maggio ed ai beni mobili del Corpo della guardia di finanza ».

Comunico che il Governo propone di mutare il titolo del disegno di legge come segue: « Utilizzazione di materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza ».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti pongo in votazione il nuovo titolo proposto dal Governo.

(*E approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Russo Spina: Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2049-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2049-B, d'iniziativa dell'onorevole Russo Spina, concernente norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 24 maggio 1961, è stata modificata dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 20 luglio 1961, e torna dinanzi alla nostra Commissione per l'esame e l'eventuale approvazione degli emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Leone Raffaele, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Le modifiche ed innovazioni apportate dalla IV Commissione permanente del Senato appaiono giustificate e mosse da un desiderio di maggior precisione. Esse riguardano i seguenti punti:

1°) nel testo da noi a suo tempo approvato, all'articolo 1 si accenna soltanto al raggiungimento del grado massimo — quello di maggiore — da parte di questi direttori di banda, fissando il termine di 10 anni di perma-

nenza nel grado di capitano. Rimaneva, pertanto, il dubbio che la permanenza prescritta per ognuno dei gradi precedenti fosse pariamenti di un decennio, il che poteva far supporre ai colleghi del Senato che noi avessimo voluto praticamente nulla concedere in quanto, giungendo i maestri di banda a 35 anni al grado di sottotenente, con una permanenza di 10 anni per ogni grado, sarebbero arrivati a 65 anni alla nomina a maggiore.

Questo dubbio fu subito dissipato dal Sottosegretario Caiati con un emendamento proposto dal Governo, e che è precisamente quello approvato dalla IV Commissione del Senato all'articolo 1, in cui vengono fissati gli anni di permanenza nei gradi di tenente e capitano e ridotti quelli per raggiungere il grado di maggiore;

2°) questo emendamento ha provocato anche la necessità di modificare l'articolo 2 concernente la nomina ai gradi superiori qualora sia stato raggiunto il numero degli anni di permanenza prescritto per ogni grado;

3°) l'articolo 3 è stato aggiunto dalla IV Commissione del Senato per indicare la copertura dell'onere conseguente alle disposizioni di cui agli articoli precedenti;

4°) in seguito alle variazioni approvate, il Senato si è visto costretto a modificare anche il titolo del provvedimento poiché non si trattava più soltanto del conferimento del grado di maggiore, ma di norme riguardanti l'avanzamento di tutti gli ufficiali maestri direttori di banda.

Furono superate dal Senato le obiezioni di fondo che riguardavano le possibilità delle Commissioni della Camera e del Senato di legiferare in materia senza il preventivo parere delle rispettive Commissioni Affari costituzionali, in quanto non essendo implicato alcun problema riguardante le altre Forze armate, si ritenne di poter prescindere dal parere delle rispettive Commissioni Affari costituzionali.

Ritengo che gli emendamenti introdotti dal Senato debbano essere approvati perché più completi e più precisi.

Propongo, pertanto, l'approvazione di tutti gli emendamenti apportati dal Senato al testo originariamente approvato dalla nostra Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GUADALUPI.** Siamo d'accordo con queste rettifiche opportunamente apportate dal Senato. Dobbiamo riconoscere che alle modifiche introdotte dal Senato non saremmo arrivati se avessimo avuto una proposta di legge più

adeguata per tutti i maestri direttori di bande militari.

Comunque dato che il testo del Senato è completo e prevede anche la copertura dell'onere siamo d'accordo per l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo è d'accordo sul testo approvato dal Senato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 nel testo approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« Gli ufficiali maestri direttori della banda dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi musicali della marina e dell'aeronautica nonché delle bande della Guardia di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono il grado di maggiore al compimento di dieci anni di permanenza nel grado di capitano ».

Il nuovo testo dell'articolo 1 approvato dalla IV Commissione del Senato è il seguente:

« I sottotenenti maestri direttori della banda dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica nonché delle bande della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono i gradi di tenente, di capitano e di maggiore al compimento della permanenza nel grado rivestito rispettivamente di anni due, di anni otto e di anni sei ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla IV Commissione del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, che nel testo approvato dalla nostra Commissione era così formulato:

« Gli ufficiali maestri direttori delle bande e dei Corpi musicali di cui all'articolo precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già compiuto dieci anni di permanenza nel grado di capitano, sono promossi maggiori con decorrenza dalla data anzidetta ».

La IV Commissione del Senato ha approvato l'articolo 2 nel seguente nuovo testo:

« Gli ufficiali maestri direttori delle bande e dei Corpi musicali di cui all'articolo precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già compiuto gli anni di permanenza nel grado rivestito

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1961

stabiliti all'articolo stesso, sono promossi al grado superiore con decorrenza dalla data anzidetta».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

*(È approvato).*

La IV Commissione del Senato ha approvato anche il seguente articolo aggiuntivo, articolo 3:

«Alla copertura dell'onere di lire 500.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1961-62, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, delle finanze e dell'interno per l'esercizio anzidetto».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il titolo del provvedimento, nel testo approvato dalla nostra Commissione, era il seguente: «Conferimento agli ufficiali maestri direttori di banda dell'Arma dei carabinieri, della marina, dell'aeronautica, del corpo delle guardie di finanza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza del grado di maggiore».

Esso è stato così modificato dalla IV Commissione del Senato: «Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza».

Pongo in votazione il titolo nel testo modificato dal Senato.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito posta in votazione a scrutinio segreto insieme con gli altri provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

«Utilizzazione di materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza» (3160):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

e della proposta di legge:

RUSO SPENA: «Norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza» (*Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2049-B):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albarello, Alberganti, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Borin, Buffone, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Dante, Durand de la Penne, Fanelli, Canestrari, Ghislandi, Guadalupi, Iozzelli, Leone Francesco, Leone Raffaele, Messe, Monasterio, Nucci, Pacciardi, Pertini, Veronesi.

**La seduta termina alle 11,30.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI